

ATTO COSTITUTIVO
DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque, il giorno otto del mese di ottobre

(08.10.2005)

In Santa Margherita Ligure, piazza Mazzini, palazzo del Comune, alle ore 9.30. Dinanzi a me **Dottor Umberto MORELLO**, Notaio in Genova, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari e' personalmente comparso il dottor:

- **Claudio MARSANO**, medico cardiologo, nato a Rapallo (GE) il ventinove gennaio millenovecentocinquantuno, domiciliato per la carica in Santa Margherita Ligure, Piazza Mazzini civico 46

il quale dichiara di agire nel presente atto nella propria qualità di Sindaco pro tempore, a quanto infra autorizzato in forza della Delibera del Consiglio Comunale del 15 giugno 2005 n.38 e come tale legale rappresentante del:

"COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE", con sede in Santa Margherita Ligure (Ge), Piazza Mazzini civico 46, codice fiscale numero 00854480100.

La delibera del Consiglio Comunale si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, in copia conforme all'originale rilasciata dal Segretario Generale del Comune di Santa Margherita in data 21 giugno 2005, divenuta esecutiva il 2 luglio 2005, omessane la lettura ad istanza del comparente d'accordo con me Notaio.

Allegata alla delibera del Consiglio Comunale è la Relazione Tecnica che indica le ragioni economiche e organizzative che giustificano la costituzione della società e l'affidamento alla stessa di servizi e/o attività in conformità all'oggetto sociale.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, dopo aver rinunciato, avendo i requisiti a ciò richiesti per legge, con il mio consenso all'assistenza dei testimoni al presente atto, stipula quanto segue.

ARTICOLO PRIMO

1.1. E' costituita dal **"COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE"** una società a responsabilita' limitata unipersonale avente la seguente denominazione:

"PROGETTO SANTA MARGHERITA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA"

ARTICOLO SECONDO

2.1. La Società ha sede in Santa Margherita Ligure (GE).

2.2. Ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese si precisa che l'indirizzo della sede sociale e' in Villa San Giacomo nell'ambito del complesso di Villa Durazzo, Via San Francesco 3, Santa Margherita Ligure.

ARTICOLO TERZO

3.1. La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività di interesse pubblico nell'ambito del Comune di Santa Margherita Ligure, alcune delle quali potrebbero essere qualificate come pubblici servizi ai fini di quanto disposto dal D.Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267 e segnatamente:

a) gestione e valorizzazione delle attività svolte nell'ambito di Villa Durazzo (Villa, altri fabbricati, parco), allo scopo di consentirne la migliore destinazione ad iniziative turistiche o culturali, l'organizzazione di eventi, l'organizzazione e

gestione di scuole di formazione specie se connesse al turismo; la gestione di punti di ristoro all'interno della Villa o di altre attività necessarie per la migliore utilizzazione e valorizzazione del complesso e per il supporto delle attività di cui sopra;

b) valorizzazione, manutenzione e pulizia di parchi, di aree destinate a verde, di strade secondarie e periferiche scarsamente frequentate ma di valore storico o ambientale o comunque turistico, delle spiagge comunali e degli impianti sportivi nell'ambito del territorio comunale;

c) gestione e manutenzione dei porti turistici e degli ormeggi;

d) gestione dei parcheggi su aree di proprietà comunali o su aree di cui il Comune abbia a qualunque titolo la disponibilità;

e) gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito del territorio comunale;

f) gestione dei servizi comunali di trasporto anche scolastico;

g) gestione dei servizi cimiteriali comunali;

h) lavori di manutenzione strade sia ordinaria che straordinaria (asfaltatura, illuminazione, riparazione, piccole ristrutturazioni, ecc.) ad integrazione e supporto dei lavori di maggior rilievo affidati ad imprese o gestiti direttamente dal Comune.

i) l'utilizzo della propria tecnostruttura e conoscenze maturate nell'ambito delle attività sopra elencate e la gestione di scuole di formazione.

3.2. La società potrà svolgere le suddette attività programmandole nel tempo, potendo per un certo periodo o anche per tutta la sua durata limitare il proprio oggetto ad alcune soltanto di esse o anche ad una sola, e potrà attuare tali attività affidandole a società interamente partecipate ove per ragioni di efficienza ciò sia necessario od opportuno. In tale ultima eventualità, pertanto, la società svolgerà attività di holding rispetto alle attività affidate alla o alle società interamente controllate, curando in particolare che - qualora tali attività costituiscano un pubblico servizio - nello statuto delle società siano contenuti sistemi di controllo analoghi a quanto previsto nello statuto sociale come infra allegato (articolo 13).

3.3. Nell'ambito dell'attività di holding la società potrà svolgere per le società partecipate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, prestiti di personale e gestione degli staff, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, quali prestare avalli, fidejussioni ed ogni garanzia anche reale, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

3.4. Per conseguire l'oggetto sociale la società potrà sottoscrivere accordi e convenzioni con Enti Pubblici, Enti Locali, Camera di Commercio, Associazioni di categoria, ordini professionali, Università degli Studi, consorzi di imprese, società pubbliche e/o a maggioranza pubblica nonché con imprenditori privati nei limiti e con le modalità disposte dalle leggi applicabili con riferimento allo specifico settore di attività e potrà stipulare mutui, contratti di leasing, organizzare operazioni finanziarie, organizzare gare per appalti e servizi, acquistare o vendere sia beni immobili che mobili e in generale effettuare ogni e qualsiasi operazione commerciale, immobiliare, finanziaria, supplementare, accessoria, ausiliaria all'oggetto sociale e partecipare ad altre società e/o consorzi aventi oggetto analogo o connesso al proprio.

ARTICOLO QUARTO

4.1. La società darà inizio alle attività sociali occupandosi della gestione e della valorizzazione delle attività svolte nell'ambito di Villa Durazzo in linea con quanto sopra previsto alla lettera a) dell'articolo terzo precisando peraltro che tale attività non costituisce un servizio pubblico.

4.2. Per avviare la società di cui sopra, la società darà mandato al Consiglio di Amministrazione, come infra nominato, perché stipuli tutti i contratti necessari, ivi inclusi i contratti finalizzati alla gestione e valorizzazione delle attività svolte nell'ambito di Villa Durazzo (Villa, altri fabbricati, parco), e delle attrezzature ad essa inerenti, sempre nei limiti di quanto necessario per l'attuazione dell'oggetto sociale, all'assunzione di personale e all'affidamento a soggetti e/o imprese terzi della gestione del punto di ristoro.

ARTICOLO QUINTO

5.1. Il capitale sociale è di Euro =10.000,00 = (diecimila/00) ed è sottoscritto interamente dal "COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE".

Si dà atto che l'intero capitale sociale è stato versato ai sensi di legge come ne consta da ricevuta di versamento provvisorio in data 7 luglio 2005 rilasciata dalla "BANCA CARIGE Cassa di Risparmio di Genova e Imperia", filiale di Santa Margherita Ligure 141 che, in copia conforme fattane da me Notaio in data odierna, repertorio numero 50708 si allega al presente atto sotto la lettera "B", omessane la lettura per espressa rinunzia fattane dal componente, d'accordo con me Notaio.

5.2. Il Comune di Santa Margherita Ligure dichiara la propria disponibilità a versare a titolo di finanziamento soci infruttifero a richiesta degli amministratori che ne giustificheranno la necessità in modo analitico gli importi necessari per l'avviamento di una o più delle attività previste dall'oggetto sociale.

ARTICOLO SESTO

6.1. La Società è retta dalle norme di funzionamento che si trovano elencate nello Statuto che, previa lettura datane da me Notaio ai componenti, si allega al presente atto sotto la lettera " C ", dandosi atto che:

- lo statuto costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto costitutivo;
- lo statuto comprende le indicazioni essenziali del presente atto costitutivo e tutte le norme convenute dai soci che sono destinate a regolare il funzionamento della società fino a che non vengano modificate nelle forme di cui all'articolo 2480 cod. civ..

6.2. La società si riserva di approvare un Regolamento di attuazione dello statuto nell'ipotesi in cui siano svolte attività definibili come servizi pubblici allo scopo di disciplinare le attività di vigilanza di cui all'art. 13 dello statuto.

ARTICOLO SETTIMO

7.1. La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri in persona dei signori:

- ANTOLA Alessandro, nato a Novi Ligure (AL) il 9 luglio 1945, residente a Santa Margherita Ligure, Via San Lorenzo 8/6;
- Maria Francesca PENATI, nata a Santa Margherita Ligure (GE) il dieci maggio millenovecentosessantasei, residente in Santa Margherita Ligure (GE), Via Molfino 15, codice fiscale: PNT MFR 66E50 I225G
- Adalberto GIGLI, nato a Santa Margherita Ligure (GE) il primo settembre millenovecentotrentasette, residente in Santa Margherita Ligure (GE), Via Tigullio 11/ 5, codice fiscale: GGL DBR 37Q01 I225M
- Pierluigi COSCIA, nato a Genova il nove agosto

millenovecentocinquantaquattro, residente in Santa Margherita Ligure (GE), Largo Amendola 4/6, codice fiscale: CSC PLG 54M09 D969E

- Davide VIZIANO, nato a Genova il ventidue novembre millenovecentoquarantanove, residente in Genova Via Francesco Pozzo 14, codice fiscale: VZN DVD 49S22 D969D

che resteranno in carica, nel loro primo mandato, per due esercizi e quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che termina al 31 dicembre 2006.

Anche il secondo mandato potrà essere limitato a due esercizi in attesa del consolidamento delle attività e quindi della possibilità di accertare le professionalità necessarie per la miglior formazione del Consiglio di Amministrazione.

7.2. L'Ing. Davide VIZIANO viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente teste' nominato compete la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12 dello statuto.

7.3 A comporre il Collegio Sindacale che durerà in carica per il primo triennio (vale a dire fino all'assemblea che delibererà in ordine al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2007) vengono chiamati i Signori (tutti iscritti all'Albo dei Revisori Contabili):

- CABELLA Sergio, nato a Santa Margherita L. il 1° settembre 1947, Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio

- BERTOLONE Luigi, nato a Santa Margherita L. il giorno 8/11/1938, Sindaco Effettivo; BARIGIONE Massimo, nato a Santa Margherita Ligure il 15/09/1970, S.Effettivo; BRUNETTI BORGHI Giancarlo, nato a Rapallo il 10/7/1957, Sindaco Supplente; - IERARDI Daniela, nata a Santa Margherita Ligure il 25/05/74, Sindaco Supplente.

ARTICOLO OTTAVO

8.1. La società organizzerà la propria tecnostruttura in modo da poter svolgere le attività previste dallo statuto con la massima efficienza (ottenendo così quei risparmi di spesa che ne giustificano la costituzione così come indicato nella Relazione Tecnica allegata alla Delibera del Consiglio Comunale di cui sopra).

8.2. L'assunzione del personale necessario per lo svolgimento delle attività seguirà quindi criteri di efficienza privilegiando tuttavia persone che siano residenti nel Comune e abbiano a qualunque titolo oggettive criticità che giustificano la loro assunzione preferenziale.

ARTICOLO NONO

9.1. Il primo esercizio sociale si chiude al 31 dicembre 2005.

9.2. Il budget per l'anno 2006 dovrà essere predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'assemblea per l'approvazione entro febbraio 2006.

ARTICOLO DECIMO

10.1. Le spese del presente atto inerenti e conseguenti sono a carico della società, e le spese per la costituzione poste a carico della società vengono indicate, ai sensi dell'art. 2463 nr. 9 cod. civ., in circa Euro 2.500,00= (duemilacinquecento/00).

ARTICOLO UNDECIMO

Il legale rappresentante pro-tempore e' autorizzato ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte le correzioni o integrazioni formali che fossero eventualmente richieste dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione del

presente atto costitutivo, ovvero proporre eventuali ricorsi e gravami ai sensi degli articoli 2189 e 2192 cod. civ.

ARTICOLO DODICESIMO

Il legale rappresentante pro tempore e' autorizzato a ritirare dalla "BANCA CARIGE Cassa di Risparmio di Genova e Imperia" filiale di Santa Margherita 141, il capitale sociale ivi provvisoriamente versato.

E richiesto io Notaio, d'ogni cosa faccio constare con il presente atto, in parte da me scritto e, sotto la mia continua direzione, in maggior parte da persona di mia fiducia scritto e dattiloscritto con nastro ad inchiostrazione indelebile, ai sensi di legge, sopra otto facciate e quanto fin qui di una nona di tre fogli da me poi letto al comparente che confermandolo appieno in ogni sua parte conforme alla sua espressa volontà, meco lo sottoscrive e firma nei fogli di cui consta, ed in decima facciata.

F.to Claudio Marsano

F.to Umberto MORELLO - NOTAIO

**Allegato "C" al Repertorio n.50709
e al Fascicolo n.14300**

STATUTO SOCIALE

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE SOCIALE

1.1. E' costituita ai sensi degli articoli 2462 e seguenti del C.C., una societa' a responsabilita' limitata sotto la denominazione:

**"PROGETTO SANTA MARGHERITA - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA" .**

1.2. La Società viene costituita originariamente quale società partecipata per la totalità del capitale da Enti Pubblici. Nei modi di legge, la Società potrà essere aperta alla partecipazione di soci privati.

ARTICOLO 2

SEDE

2.1. La sede della società è in Santa Margherita Ligure (GE).

2.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

2.3. Possono essere istituite a sensi di legge sedi secondarie, agenzie e succursali, nell'ambito della Provincia di Genova ovvero, con funzioni di rappresentanza strumentali alle attività promozionali, anche altrove.

ARTICOLO 3

OGGETTO SOCIALE

3.1. La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività di interesse pubblico nell'ambito del Comune di Santa Margherita Ligure, alcune delle quali potrebbero essere qualificate come pubblici servizi ai fini di quanto disposto dal D.Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267 e segnatamente:

a) gestione e valorizzazione delle attività svolte nell'ambito di Villa Durazzo (Villa, altri fabbricati, parco), allo scopo di consentirne la migliore destinazione ad iniziative turistiche o culturali, l'organizzazione di eventi, l'organizzazione e gestione di scuole di formazione specie se connesse al turismo; la gestione di punti di ristoro all'interno della Villa o di altre attività necessarie per la migliore utilizzazione e valorizzazione del complesso e per il supporto delle attività di cui sopra;

b) valorizzazione, manutenzione e pulizia di parchi, di aree destinate a verde, di strade secondarie e periferiche scarsamente frequentate ma di valore storico o ambientale o comunque turistico, delle spiagge comunali e degli impianti sportivi nell'ambito del territorio comunale;

c) gestione e manutenzione dei porti turistici e degli ormeggi;

d) gestione dei parcheggi su aree di proprietà comunali o su aree di cui il Comune abbia a qualunque titolo la disponibilità;

e) gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito del territorio comunale;

f) gestione dei servizi comunali di trasporto anche scolastico;

g) gestione dei servizi cimiteriali comunali;

h) lavori di manutenzione strade sia ordinaria che straordinaria (asfaltatura, illuminazione, riparazione, piccole ristrutturazioni, ecc.) ad integrazione e supporto dei lavori di maggior rilievo affidati ad imprese o gestiti direttamente dal Comune.

i) l'utilizzo della propria tecnostruttura e conoscenze maturate nell'ambito delle attività sopra elencate e la gestione di scuole di formazione.

3.2. La società potrà svolgere le suddette attività programmandole nel tempo, potendo per un certo periodo o anche per tutta la sua durata limitare il proprio oggetto ad alcune soltanto di esse o anche ad una sola, e potrà attuare tali attività affidandole a società interamente partecipate ove per ragioni di efficienza ciò sia necessario od opportuno. In tale ultima eventualità, pertanto, la società svolgerà attività di holding rispetto alle attività affidate alla o alle società interamente controllate, curando in particolare che - qualora tali attività costituiscano un pubblico servizio - nello statuto delle società siano contenuti sistemi di controllo analoghi a quanto previsto nello statuto sociale come infra

allegato (articolo 13).

3.3. Nell'ambito dell'attività di holding la società potrà svolgere per le società partecipate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, prestati di personale e gestione degli staff, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, quali prestare avalli, fidejussioni ed ogni garanzia anche reale, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

La società organizzerà la propria tecnostruttura in modo da poter svolgere le attività previste dallo statuto con la massima efficienza (ottenendo così quei risparmi di spesa che ne giustificano la costituzione così come indicato nella Relazione Tecnica qui allegata).

L'assunzione del personale necessario per lo svolgimento delle attività seguirà quindi criteri di efficienza privilegiando tuttavia persone che siano residenti nel Comune e abbiano a qualunque titolo oggettive criticità che giustifichino la loro assunzione preferenziale.

3.4. Per conseguire l'oggetto sociale la società potrà sottoscrivere accordi e convenzioni con Enti Pubblici, Enti Locali, Camera di Commercio, Associazioni di categoria, ordini professionali, Università degli Studi, consorzi di imprese, società pubbliche e/o a maggioranza pubblica nonché con imprenditori privati nei limiti e con le modalità disposte dalle leggi applicabili con riferimento allo specifico settore di attività e potrà stipulare mutui, contratti di leasing, organizzare operazioni finanziarie, organizzare gare per appalti e servizi, acquistare o vendere sia beni immobili che mobili e in generale effettuare ogni e qualsiasi operazione commerciale, immobiliare, finanziaria, supplementare, accessoria, ausiliaria all'oggetto sociale e partecipare ad altre società e/o consorzi aventi oggetto analogo o connesso al proprio.

ARTICOLO 4

DURATA

4.1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o disciolta anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 5

CAPITALE SOCIALE e CONFERIMENTI

5.1. Il capitale sociale è di Euro =10.000,00= (diecimila/00) ed è suddiviso tra i soci secondo le quote di partecipazione risultanti dal libro dei soci.

5.2. Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere assegnate ai soci anche in misura non proporzionale ai conferimenti dagli stessi effettuati a titolo di capitale sociale.

5.3. Nell'ammettere nuovi soci, scelti con le procedure di legge, o comunque nell'apportare modifiche alla compagine sociale, dovrà farsi in modo che il socio Comune di Santa Margherita Ligure mantenga, direttamente o indirettamente, una complessiva partecipazione superiore al 51% del capitale sociale.

La ripartizione del capitale sociale, unitamente agli strumenti di controllo previsti dal presente statuto, dovrà comunque essere tale da assicurare all'Ente o agli Enti Pubblici Locali che siano Soci della Società, con riferimento alle attività che devono essere qualificate come servizi pubblici, le maggioranze necessarie per poter esercitare un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie attività similari direttamente gestite.

5.4. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

La liberazione dei conferimenti è disciplinata dalle norme di cui all'art. 2464 c.c..

Qualora un socio effettui un conferimento verso la società a titolo di capitale con prestazione d'opera o di servizi, la polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a garanzia del conferimento può in ogni momento essere sostituita con una somma di danaro versata a titolo di cauzione presso le casse sociali.

La mancata esecuzione dei conferimenti è disciplinata dalle norme di cui all'art. 2466 c.c..

Nelle fattispecie di cui all'art. 2466 co. 2 c.c. la quota del socio moroso nell'effettuazione di conferimenti, in mancanza di altre offerte, può anche essere venduta all'incanto.

5.5. La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

I finanziamenti con diritto alla restituzione possono essere effettuati dai Soci anche in misura non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

I finanziamenti ed i prestiti spontanei dei Soci alla Società proporzionalmente o anche non proporzionalmente alla quota di capitale posseduta, non saranno produttivi di interessi, se non verrà stabilito diversamente in forma scritta .

Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti dai Soci, né la rinuncia da parte dei soci ai crediti derivanti dai precedenti finanziamenti, così come disposto dalle vigenti disposizioni di legge.

Per il rimborso dei finanziamenti di cui al presente articolo risulta applicabile il disposto di cui all'art. 2467 del c.c..

5.6. Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

In caso di aumento di capitale le quote di nuova emissione saranno riservate in sottoscrizione ai Soci, in proporzione alle partecipazioni rispettivamente possedute, ai sensi dell'art. 2481 bis cod. civ.

L'offerta in sottoscrizione deve essere comunicata a ciascun Socio a mezzo lettera raccomandata.

Il termine per l'esercizio del diritto di sottoscrizione non può essere inferiore a trenta giorni dalla comunicazione dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di sottoscrivere proporzionalmente le quote di aumento rimaste non sottoscritte nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge e/o dalla relativa delibera assembleare.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter, l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Parimenti, la delibera di aumento di capitale può prevedere che le quote di nuova emissione non sottoscritte dai Soci siano collocabili presso terzi.

In ogni caso di aumento di capitale a favore di terzi non soci ovvero che non sia sottoscritto proporzionalmente da tutti i soci, dovranno essere rispettati i limiti di cui all'articolo 5.3 e dovrà essere mantenuto il diritto di veto a favore del Comune di Santa Margherita Ligure di cui al successivo articolo 6.2..

5.7. Con delibera dell'Assemblea dei soci la società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c..

ARTICOLO 6

QUOTE

6.1. Le quote sono indivisibili e, di conseguenza, la Società non potrà riconoscere che un solo intestatario per ciascuna di esse.

6.2. La quota è nominativa e liberamente trasferibile anche per atto tra vivi, salvo quanto previsto dal precedente articolo 5 e con le modalità di cui in appresso.

6.3. In caso di trasferimento delle quote ai soci spetta il diritto di prelazione per essere preferiti rispetto a soggetti terzi nell'acquisto delle quote, a parità di condizioni.

Prima di procedere al trasferimento, pertanto, il Socio che intende cedere in tutto o in parte la propria quota deve, con lettera raccomandata inviata a ciascuno degli altri soci presso il domicilio risultante dal libro soci, comunicare il nominativo del soggetto interessato all'acquisto di tale quota e il corrispettivo pattuito per l'acquisto, con le relative modalità di pagamento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui sopra, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata al Socio che intende cedere la quota e per conoscenza agli altri soci, nella quale dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare l'intera quota oggetto di prelazione, non essendo consentito l'esercizio parziale del diritto di prelazione.

La mancata risposta alla raccomandata si intende come rinuncia.

Nel caso che l'offerta venga accettata da più Soci, la quota offerta in prelazione viene attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.

Nel caso in cui il diritto di prelazione non sia esercitato, il trasferimento dovrà essere perfezionato, a pena di ripetizione dell'*iter* di cui sopra entro tre mesi dal decorso del termine di 20 giorni.

6.4. Il trasferimento delle quote o dei diritti di sottoscrizione in sede di aumento di capitale è soggetto al gradimento da parte dell'Assemblea, espresso tanto in prima quanto in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Prima di procedere al trasferimento, pertanto, il Socio interessato deve sottoporre all'Organo Amministrativo, con lettera raccomandata, inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e per conoscenza alla Società, presso la sede legale, il nominativo del candidato Socio e il corrispettivo di cessione, con le relative modalità di pagamento.

L'Organo Amministrativo procederà alla tempestiva convocazione dell'Assemblea, per una data non successiva a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

Il gradimento potrà essere negato allorché il Socio proposto non sia persona fisica, giuridica o ente operante nel campo di attività della Società e/o non abbia interesse a partecipare attivamente ai programmi della Società con particolare riferimento alle ragioni di pubblico interesse che possono ispirare le sue scelte.

Dell'avvenuto gradimento, o meno, verrà data comunicazione al Socio interessato, se non presente in Assemblea, entro i sette giorni successivi, con lo stesso mezzo, all'indirizzo indicato tassativamente dal Socio nella lettera di comunicazione o, in difetto, all'indirizzo segnato nel Libro Soci.

ARTICOLO 7

RECESSO

7.1. I soci possono esercitare il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno che deve essere spedita entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle Decisioni dei Soci della decisione che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei soci, il diritto di recesso è esercitato entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto da parte del Socio.

Il diritto di recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro soci.

7.2. Se, nei termini di cui all'art. 2473, comma 4, c.c., il diritto di recesso viene esercitato, il rimborso delle relative partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del recesso fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ARTICOLO 8 DECISIONI DEI SOCI

8.1. Le Decisioni dei Soci, qualora a termini di legge e del presente statuto, debbano essere adottate con metodo Assembleare (in particolare, in tutti i casi in cui il presente Statuto stabilisce espressamente che determinate delibere debbano essere adottate dall'Assemblea dei Soci), saranno adottate in Assemblea a norma delle disposizioni che seguono e di cui al successivo Articolo 9.

8.2. Le Decisioni dei Soci devono essere adottate mediante deliberazione Assembleare, escluso quindi il consenso scritto, nel caso abbiano ad oggetto le seguenti materie:

- a) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto che ne costituisce parte integrante;
- b) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- c) nel caso previsto dall'art. 2482 bis, co. 4 c.c.;
- d) in caso di trasformazione, fusione e scissione
- f) quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.
- g) in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge, o dal presente statuto in cui sia fatto riferimento ad una delibera dell'Assemblea dei Soci.

8.3. Nei casi diversi da quelli sopra elencati i soci possono esprimere le proprie Decisioni mediante consenso espresso per iscritto.

Ove il metodo decisionale sia formato con il consenso scritto dei soci la

proposta di decisione è preventivamente comunicata agli stessi in forma scritta su supporto cartaceo o magnetico con l'apposizione della firma in originale o in forma digitale.

I soci comunicano il loro assenso, dissenso o astensione alla proposta di decisione presso la sede sociale con ogni sistema di comunicazione compreso il telefax o la posta elettronica.

La decisione è da intendersi formata quando il consenso ad una specifica proposta di decisione espressa per iscritto pervenga presso la sede sociale da tanti soci che ne rappresentino la maggioranza richiesta ai sensi dell'Art. 9.7..

Ai fini della formazione della maggioranza richiesta si considerano validi i consensi pervenuti nel periodo di 20 giorni dalla richiesta di decisione su ogni specifica materia.

Ove sia raggiunta la maggioranza richiesta, la decisione così formata deve essere comunicata ai soci, ai membri dell'organo amministrativo, ai sindaci e al revisore contabile, se esistenti, con ogni sistema di comunicazione compreso il telefax o la posta elettronica e deve essere tempestivamente trascritta a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci come previsto dall'art. 2478 c.c. avendo cura di indicare:

- la data in cui la decisione si è formata;
- l'identità dei votanti ed il capitale da ciascuno rappresentato;
- l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti;
- le dichiarazioni relative alla decisione adottata, quando richiesto dai soci.

Tutta la documentazione descritta ai precedenti punti del presente articolo va conservata in allegato nel libro delle decisioni dei soci.

È cura dell'Organo Amministrativo gestire l'iter di formazione delle decisioni dei soci prese con consenso scritto, compreso l'obbligo di richiedere l'eventuale approvazione del Comune di Santa Margherita Ligure per le materie soggette al suo veto e comunicare a tutti i soci l'esito finale delle decisioni prese con detti sistemi.

ARTICOLO 9 ASSEMBLEA

9.1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci che intervengono nel rispetto delle disposizioni che regolano il presente Statuto.

L'Assemblea legalmente convocata rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e dello Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta dal Presidente.

9.2. L'Assemblea sarà validamente costituita anche senza la preventiva convocazione di cui sopra quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti i componenti dell'Organo Amministrativo, tutti i Sindaci effettivi se nominati, sono presenti o informati della riunione.

In quest'ultimo caso, affinché la riunione sia validamente costituita, i componenti l'Organo Amministrativo, i Sindaci effettivi, se nominati, qualora non presenti, devono rilasciare, prima dell'inizio dell'Assemblea, apposita dichiarazione in cui attestino di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti indicati all'ordine del giorno. Detta dichiarazione, su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico, può essere spedita con ogni sistema di comunicazione compreso il telefax e la posta elettronica, a condizione che esista prova idonea ad assicurare l'avvenuto ricevimento da parte dei soci, amministratori, sindaci

9.3. Le Assemblee saranno tenute presso la Sede Sociale ovvero nel luogo

stabilito nell'avviso di convocazione purché nell'ambito della Provincia di Genova.

L'Assemblea potrà svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, con collegamenti in audio - video conferenza o con qualunque altro metodo che garantisca l'identificazione dei partecipanti, alla condizione che vengano garantiti la collegialità del metodo ed i principi di buona fede ed equità e parità tra i soci.

Ai fini della tenuta delle assemblee per audio – video conferenza occorre:

- che sia consentito al presidente, anche tramite terzi dallo stesso indicati, di accertare identità e legittimazione degli intervenuti, di verificare il regolare svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al segretario di percepire in modo corretto ed adeguato gli interventi di ogni partecipante;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- l'indicazione nell'avviso di convocazione, ove non si tratti di Assemblea totalitaria, dei luoghi audio e video collegati, nei quali coloro che intervengono potranno recarsi, ritenendosi svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il presidente ed il segretario.

9.4. Nel caso di presentazione del Bilancio all'assemblea dei Soci, l'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Tuttavia potrà essere convocata anche successivamente a detto termine, comunque non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, quando particolari esigenze della Società lo richiedano o la Società debba redigere il bilancio consolidato.

9.5. La convocazione deve essere effettuata con comunicazione contenente l'Ordine del Giorno da inviarsi ai Soci, agli amministratori ed ai sindaci o al revisore, se nominati, non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con ogni sistema di comunicazione compreso il telefax e la posta elettronica, a condizione che esista prova idonea ad assicurare l'avvenuto ricevimento da parte dei soci, amministratori, sindaci o revisore.

L'avviso potrà anche contenere le modalità di riunione di un'Assemblea di seconda convocazione per il caso che la prima vada deserta.

9.6. Il Socio può farsi rappresentare all'Assemblea secondo quanto previsto dall'articolo 2479-bis del Codice Civile, anche da non Socio.

La delega deve essere conferita per iscritto e sottoscritta dal Socio interessato e, in caso di videoconferenza deve pervenire in originale al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio della riunione.

Il Socio può essere rappresentato anche da proprio procuratore generale ovvero da un procuratore speciale che abbia la facoltà di intervenire in nome e per conto dello stesso Socio anche in via continuativa o a tempo indeterminato.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo né ai dipendenti della società, né alle società da

essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di due soci.

9.7. L'Assemblea delibera tanto in prima quanto in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

9.8. Oltre alle competenze riservate dalla legge l'Assemblea:

a) dovrà deliberare su istanza del Consiglio di Amministrazione sugli atti di gestione qui di seguito elencati:

- acquisto o alienazione di immobili, di diritti reali immobiliari, o decisioni sulla destinazione d'uso degli stessi;
- iscrizione di ipoteche sugli immobili sociali;
- acquisto, affitto, cessione di aziende o di rami d'azienda;
- assunzione di finanziamenti di qualunque genere;
- concessione di finanziamenti di qualunque genere, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3;
- acquisizione o alienazione di partecipazioni in altre società;
- entrata di nuovi soci;

b) potrà dare al Consiglio di Amministrazione, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio e del budget preventivo annuale, le linee-guida e di indirizzo con la precisazione che dette linee-guida e di indirizzo avranno una valenza politico-strategica e fatta comunque salva l'autonomia del Consiglio di Amministrazione nello svolgimento giuridico, amministrativo, tecnico e contabile degli atti di gestione.

9.9. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In difetto, assumerà la funzione di Presidente la persona (socio, delegato del socio, amministratore, sindaco) designata dalla maggioranza degli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere a norma di legge e regolare la discussione, e stabilire le modalità per le singole votazioni.

Spetta all'Assemblea designare il Segretario, a maggioranza dei presenti.

La redazione del verbale anche nei casi in cui ciò non sia espressamente richiesto dalla Legge può essere affidata ad un Notaio.

ARTICOLO 10

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, anche non soci.

10.2. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica, salvo diversa decisione dei Soci, non più di tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ovvero alla data della relativa decisione dei soci, e sono rieleggibili.

In ogni caso i componenti l'organo amministrativo possono essere revocati dai soci in ogni momento, anche in assenza di giusta causa.

10.3. Qualora, per qualsivoglia causa, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Organo Amministrativo si intenderà dimissionario e dovrà essere adottata senza indugio una decisione dei Soci per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Ove nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri devono immediatamente richiedere ai soci di adottare le conseguenti decisioni; fino a quel momento gli amministratori rimanenti potranno svolgere esclusivamente le operazioni sociali riferite all'ordinaria amministrazione.

10.4. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Il compenso all'Organo amministrativo è determinato in ogni caso dai Soci che possono stabilire, in caso di pluralità di amministratori, un ammontare complessivo lasciando le modalità di ripartizione alle determinazioni dell'Organo Amministrativo stesso.

I soci possono determinare il compenso in misura fissa, ovvero proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché possono determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

10.5. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società con limiti qui di seguito specificati.

Il Consiglio di Amministrazione:

a) dovrà sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che delibererà con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale gli atti di gestione qui di seguito elencati:

- acquisto o alienazione di immobili, di diritti reali immobiliari, o decisioni sulla destinazione d'uso degli stessi;
- iscrizione di ipoteche sugli immobili sociali;
- acquisto, affitto, cessione di aziende o di rami d'azienda;
- assunzione di finanziamenti da terzi superiori a euro 100.000,00=;
- concessione di finanziamenti di qualunque genere, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3;
- acquisizione o alienazione di partecipazioni in altre società;
- entrata di nuovi soci;

b) dovrà presentare all'Assemblea per la presa d'atto e l'approvazione entro il mese di novembre di ogni anno un budget preventivo annuale, relativo al fatturato, agli investimenti ed alla redditività attesa per l'esercizio successivo;

c) dovrà seguire le linee-guida e di indirizzo che l'Assemblea potrà dare in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio e del budget preventivo annuale, con la precisazione che dette linee-guida e di indirizzo avranno una valenza politico-strategica e fatta comunque salva l'autonomia del Consiglio di Amministrazione nello svolgimento giuridico, amministrativo, tecnico e contabile degli atti di gestione.

ARTICOLO 11 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FUNZIONAMENTO

11.1. Per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione saranno applicate le seguenti regole:

a) il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo purché nell'ambito della Provincia di Genova, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, su richiesta del Presidente o, se nominato, di un Amministratore Delegato, ovvero della maggioranza dei Consiglieri in carica, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità per il buon andamento della società e comunque con cadenza almeno trimestrale.

b) è ammessa altresì la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano con la modalità della audio-video e tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio

di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

c) la convocazione del Consiglio di Amministrazione è spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima a ciascun consigliere ed a ciascun sindaco effettivo.

d) l'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con ogni sistema di comunicazione compreso il telefax e la posta elettronica, a condizione che esista prova idonea ad assicurare l'avvenuto ricevimento.

e) le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal consigliere più anziano di età.

f) le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si intendono legalmente ed efficacemente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio d'Amministrazione stesso.

Qualora per qualsiasi motivo il Consiglio di Amministrazione non potesse deliberare sugli argomenti posti al suo ordine del giorno, tali materie dovranno essere sottoposte all'approvazione dei Soci.

g) sono validamente tenute le riunioni del Consiglio di Amministrazione alle quali partecipino, anche in assenza di previa convocazione, tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci effettivi

h) salvo che l'adozione del metodo collegiale non sia espressamente richiesta da uno o più consiglieri, i membri del Consiglio di Amministrazione possono esprimere le loro determinazioni mediante consenso reso per iscritto.

11.2. Ove il metodo decisionale sia formato con il consenso scritto dei consiglieri di amministrazione, la decisione è da intendersi formata quando il consenso ad una specifica decisione espressa per iscritto pervenga, con ogni mezzo di comunicazione compreso il telefax o la posta elettronica, presso la sede sociale da parte di tanti consiglieri che rappresentino la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica.

La specifica decisione è preventivamente comunicata agli amministratori in forma scritta su supporto cartaceo o magnetico con l'apposizione della firma in originale o in forma digitale.

Ai fini della formazione della maggioranza richiesta si considerano validi i consensi pervenuti nel periodo di 10 giorni dalla richiesta di decisione su ogni specifica materia.

Ove sia raggiunta la maggioranza richiesta, la decisione così formata deve essere comunicata, con ogni mezzo di comunicazione compreso telefax o posta elettronica, a tutti gli amministratori, ai sindaci o al revisore contabile se esistenti, e deve essere tempestivamente trascritta a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori come previsto dall'art. 2478 c.c., avendo cura di indicare:

- la data in cui la decisione si è formata;
- l'identità dei votanti;
- l'identificazione degli amministratori favorevoli, astenuti e dissenzienti;
- le dichiarazioni relative alla decisione adottata, quando richiesto dagli amministratori.

Tutta la documentazione descritta ai precedenti punti del presente articolo va conservata in allegato nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti e concludere tutti gli

affari per l'attuazione dello scopo sociale, ad eccezione solamente dei poteri che per legge o per lo Statuto spettano esclusivamente all'Assemblea dei Soci o richiedano una Decisione dei Soci, restando altresì riservata alla competenza esclusiva dei Soci, in relazione alla necessità di assicurare agli enti pubblici soci un controllo analogo a quello esercitato sui servizi gestiti direttamente, la definizione degli strumenti di indirizzo, programmazione e controllo dell'attività sociale, anche mediante la formulazione di "budget" preventivi, consuntivi e periodici e mediante una costante informazione sull'andamento dei servizi affidati in termini di efficacia, efficienza ed economicità

11.3. Il Consiglio di Amministrazione potrà eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare tutti o parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri con esclusione di quelli non delegabili per legge e dei poteri riservati alla decisione dei soci ai sensi del precedente articolo 11.2.

11.4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constare su apposito registro delle decisioni degli amministratori e sono autenticate con firma del Presidente della riunione e del Segretario.

Nel verbale tempestivamente trascritto sul libro delle decisioni degli amministratori occorre indicare:

- la data della riunione consiliare;
- l'identità dei partecipanti;
- modi e risultati delle votazioni, con specifica indicazione dei soggetti che hanno votato favorevolmente, contrariamente o che si sono astenuti sulle specifiche deliberazioni;
- le dichiarazioni, a richiesta dei singoli, circa le deliberazioni prese

ARTICOLO 12

FIRMA SOCIALE - RAPPRESENTANZA

12.1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'eventuale Vice-Presidente ed agli Amministratori Delegati, nei limiti della delega, è attribuita la rappresentanza della società nei confronti di terzi ed in giudizio, avanti qualsiasi grado di giurisdizione, anche per giudizi di Cassazione e revocazione, in ogni lite attiva e passiva, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a nominare direttori generali, direttori, responsabili di particolari servizi, procuratori per categorie di affari.

ARTICOLO 13

ATTIVITA' DI VIGILANZA

13.1. Gli Enti Pubblici soci esercitano la vigilanza sulla società :

- a) attraverso la nomina diretta degli amministratori e dell'organo di controllo nei modi previsti dalla legge e dal presente statuto;
- b) mediante la definizione degli strumenti di indirizzo, programmazione e controllo dell'attività sociale sia attraverso le delibere assembleari adottate ai sensi dell'art.9.8. del presente statuto, sia definendone nei contratti di servizio per l'attività affidata le concrete modalità di attuazione;
- c) in ogni caso, mediante la specifica approvazione:
 - i) di un budget preventivo annuale relativo al fatturato, agli investimenti ed alla redditività attesa da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione entro il mese di novembre di ogni anno;
 - ii) di una rendicontazione periodica, almeno trimestrale, effettuata da parte dell'Organo Amministrativo agli Enti Pubblici Soci.

13.2. Ove la società svolgesse attività previste nell'oggetto sociale qualificabili per le caratteristiche e le modalità del loro esercizio come pubblici servizi, la

vigilanza sarà altresì esercitata mediante l'operato di una Commissione di Controllo nominata dal Sindaco del Comune di Santa Margherita Ligure, che vigilerà sull'efficienza, sulla trasparenza e sulla democraticità della gestione ed erogazione dei servizi, potendo in ogni momento chiedere notizie sulle attività in corso agli organi della società e consultare tutta la relativa documentazione, senza eccezioni, anche mediante ispezioni ed accessi.

La commissione:

- avrà ogni potere di ispezione su tutti i contratti stipulati dalla società e di verifica sulla loro corretta esecuzione;
 - potrà chiedere la convocazione del Consiglio di Amministrazione per chiarimenti ed approfondimenti relativi alla gestione della società fatta comunque salva l'autonomia del Consiglio di Amministrazione nello svolgimento giuridico, amministrativo, tecnico e contabile degli atti di gestione.
- La Commissione di Controllo potrà essere comunque dotata di tutti i poteri necessari per la verifica e il controllo dell'attività svolta dalla società in tema di pubblici servizi in modo analogo a quanto normalmente esercitato dal Comune sui servizi stessi.

13.3. Nell'ipotesi in cui dovessero essere svolte attività da parte della società qualificabili per la loro struttura e modalità di esercizio come servizio pubblico locale le attività di vigilanza, ispezione e controllo su tali attività dovranno avere la stessa natura dei controlli che sono esercitati dal Comune sulle attività analoghe direttamente gestite.

13.4. L'assemblea della società potrà approvare un Regolamento che disciplini meglio le modalità e l'organizzazione delle attività di vigilanza; il Regolamento dovrà essere necessariamente approvato nell'ipotesi in cui le attività svolte siano definibili come servizi pubblici.

ARTICOLO 14

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLI INDIVIDUALI DEL SOCIO

14.1. La Società, anche se non tenuta per legge, in considerazione dell'esigenza di massimizzare il controllo degli Enti Pubblici Soci sul buon funzionamento della Società, è soggetta al controllo gestionale e contabile di un Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e di due Supplenti, iscritti agli Albi delle Professioni Contabili, nominati dai Soci che ne designeranno il Presidente e ne determineranno i compensi.

Al Collegio Sindacale spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Le adunanze del collegio sindacale possono altresì tenersi con la modalità delle audio-video conferenza e tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

14.2. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ex art.2400 c.c. ovvero alla data della relativa decisione dei Soci e sono rieleggibili.

14.3. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi

all'amministrazione.

14.4. In ogni caso al Socio Comune di Santa Margherita Ligure spetta la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e del sindaco supplente anziano.

ARTICOLO 15

BILANCIO SOCIALE E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

15.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 2478 bis C.C..

15.2. L'utile netto risultante dal bilancio, dopo aver destinato il 5% (cinque per cento) a riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto la quinta parte del capitale sociale, verrà distribuito ai Soci, salvo diversa destinazione deliberata dai Soci stessi che potranno anche deliberare l'accantonamento e/o la costituzione di riserve e/o fondi straordinari, nel rispetto dei limiti di legge.

ARTICOLO 16

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

16.1. Le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori o del liquidatore, e la determinazione delle loro facoltà e del loro compenso dovranno essere stabilite dall'Assemblea dei Soci a norma dell'articolo 2487 del Codice Civile.

F.to Claudio Marsano

F.to Umberto MORELLO - NOTAIO